



**COMUNE DI BATTAGLIA TERME**  
Provincia di Padova

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**  
(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – L.R. n. 21 del 10.05.1999)  
**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 1° luglio 2008**

**COMUNE DI BATTAGLIA TERME  
PROVINCIA DI PADOVA**

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – L.R. n. 21 del 10.05.1999) REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Sommario

**TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art 1. Campo di applicazione
- Art 2. Definizioni
- Art 3. Classificazione acustica e limiti di rumore
- Art 4. Piani aziendali di risanamento acustico
- Art 5. Valutazione previsionale di impatto acustico
- Art 6. Valutazione previsionale di clima acustico

**TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

- Art 7. Definizioni
- Art 8. Derghe semplificate
  - 8.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili
  - 8.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
  - 8.3 Spettacoli pirotecnici
- Art 9. Derghe ordinarie

**TITOLO III. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

- Art 10. Allarmi acustici
- Art 11. Pubblicità fonica
- Art 12. Altre attività

**TITOLO IV. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

- Art 13. Misure e controlli
- Art 14. Sanzioni
- Art 15. Allegati al Regolamento
- Art 16. Sospensione e revoca autorizzazioni
- Art 17. Abrogazione di norme
- Art 18. Tecnico competente
- Ar. 19. Entrata in vigore

**ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

- Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Allegato 2: Comunicazione di attività rumorosa temporanea (cantieri con durata non superiore a 5 gg.)
- Allegato 3: Domanda per autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea (cantieri con durata superiore a 5 gg.)
- Allegato 4: Comunicazione di attività rumorosa temporanea (manifestazione in area a pubblico spettacolo)
- Allegato 5: Comunicazione di attività rumorosa temporanea (manifestazione non in area a pubblico spettacolo ma non superiore a 3 gg.)
- Allegato 6: Comunicazione di attività rumorosa temporanea (manifestazione non in area a pubblico spettacolo superiore a 3 gg.)
- Allegato 7: Richiesta di deroga ordinaria

## 2 - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n. 21 del 10.05.1999.

Al fine di cui al comma precedente valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dal DPCM 14 novembre 1997.

### Art 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono definite attività rumorose di carattere permanente quelle attività di carattere aziendale e produttivo, con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. Sono inoltre definite attività rumorose di carattere permanente quelle che abbiano carattere di ripetitività con una durata superiore a 30 giorni per anno.

Sono altresì definite attività rumorose di carattere temporaneo quelle attività limitate nel tempo, quali ad esempio manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità di zona, con le modalità previste dal presente Regolamento.

### Art 3. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

| <i>classi di destinazione d'uso del territorio</i> |                                   | <i>tempi di riferimento</i> |                               |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  |                                   | <i>diurna (6.00-22.00)</i>  | <i>notturno (22.00-06.00)</i> |
| I  | aree particolarmente protette     | 45                          | 35                            |
| II   | aree prevalentemente residenziali | 50                          | 40                            |
| III  | aree di tipo misto                | 55                          | 45                            |
| IV   | aree di intensa attività umana    | 60                          | 50                            |
| V  | aree prevalentemente industriali  | 65                          | 55                            |
| VI   | aree esclusivamente industriali   | 65                          | 65                            |

valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

| <i>classi di destinazione d'uso del territorio</i> |                                   | <i>tempi di riferimento</i> |                               |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  |                                   | <i>diurna (6.00-22.00)</i>  | <i>notturno (22.00-06.00)</i> |
| I  | aree particolarmente protette     | 50                          | 40                            |
| II   | aree prevalentemente residenziali | 55                          | 45                            |
| III  | aree di tipo misto                | 60                          | 50                            |
| IV   | aree di intensa attività umana    | 65                          | 55                            |
| V  | aree prevalentemente industriali  | 70                          | 60                            |
| VI   | aree esclusivamente industriali   | 70                          | 70                            |

Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale

(rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno
- d. al rumore prodotto:
  - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e/o professionali;
  - -da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità [Leq in dB(A)]

| <i>classi di destinazione d'uso del territorio</i> |                                   | <i>tempi di riferimento</i> |                                |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  |                                   | <i>diurna (6.00-22.00)</i>  | <i>notturno (22.00-06.00 )</i> |
| I  | aree particolarmente protette     | 47                          | 37                             |
| II   | aree prevalentemente residenziali | 52                          | 42                             |
| III  | aree di tipo misto                | 57                          | 47                             |
| IV   | aree di intensa attività umana    | 62                          | 52                             |
| V  | aree prevalentemente industriali  | 67                          | 57                             |
| VI   | aree esclusivamente industriali   | 70                          | 70                             |

Valori di attenzione [Leq in dB(A)]

- a. se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

#### Art 4. Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati competente.

Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione acustica; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo art.14.

## Art 5. Valutazione previsionale di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente, i seguenti soggetti :

- a. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
  - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- b. I richiedenti il rilascio
  - di permesso di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
  - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la valutazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico costituisce elemento essenziale per il rilascio degli atti abilitanti, espressi o meno, finalizzati all'esercizio delle attività produttive e condizione indispensabile per l'efficacia nelle DIA.

Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi di cui all'art.2 la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato 1.

## Art 6. Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la valutazione previsionale di clima acustico , redatta da un tecnico competente, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

La presentazione della valutazione previsionale di clima acustico costituisce elemento essenziale per il rilascio degli atti abilitanti, espressi o meno, finalizzati all'esercizio delle attività di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle DIA.

## TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

### Art 7. Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:

- - cantieri edili e stradali;
- - spettacoli itineranti;
- - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
- - manifestazioni popolari;
- - altre attività non continuative.

Non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le manifestazioni musicali e di intrattenimento che, sebbene di breve durata, presentano caratteristica di ripetitività con una durata complessiva superiore a 30 giorni.

Le attività temporanee sono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti per la zona di riferimento.

Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga.

Sono previste due tipologie di deroga:

- deroga ai limiti di zona ma che rispetta limiti ed orari fissati nel presente Regolamento (“ Deroga semplificata”)
- deroga ai limiti di zona e ai limiti ed orari fissati nel presente Regolamento (“ Deroga ordinaria”)

### Art 8. Derghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri e manifestazioni di pubblico spettacolo nelle aree specificatamente individuate nel Piano di Classificazione acustica) nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti necessita di comunicazione da inviare all'Ufficio Ambiente del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa e corredata della documentazione ivi indicata.

La deroga semplificata si applica anche alle manifestazioni che si svolgano in una zona che non rientra nelle aree specificatamente individuate nel Piano di Classificazione acustica, se di durata non superiore ai tre giorni e nel rispetto dei limiti di rumore e di orario previsti dal presente Regolamento.

#### 8.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Per tali attività temporanee di durata non superiore a 5 giorni dovrà essere presentata una comunicazione secondo lo schema riportato in allegato 2 al presente Regolamento, e corredata della documentazione ivi indicata. Copia della comunicazione dovrà essere conservata in copia presso il cantiere.

Per tali attività temporanee di durata superiore a 5 giorni dovrà essere presentata domanda di deroga semplificata secondo lo schema riportato in allegato 3 al presente Regolamento, e corredata della documentazione ivi indicata.

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

## Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Qualora l'attività rumorosa per cantieri edili e cantieri stradali sia prossima od incida su attività ricettive il superamento dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali nel rispetto i seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.9. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

## Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato "A" sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti e secondo quanto previsto dalla D.D.G. (Delibera Direttore Generale) ARPAV n. 3 del 29.01.2008.

## Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

## 8.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Tali attività potranno svolgersi all'interno delle aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica o al di fuori di dette apposite aree. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio adottata ed approvata rispettivamente con Delibere del Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2007 e n. 2 del 13.02.2008.

Per le manifestazioni e gli spettacoli che si svolgono all'interno di dette aree, i richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la comunicazione secondo lo schema riportato in allegato 4 al presente Regolamento, e corredata della documentazione ivi indicata.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che si svolgono al di fuori delle aree, dovrà essere presentata domanda di deroga semplificata secondo gli schemi riportati in allegato 5 (se di durata non superiore a 3 giorni) ed in allegato 6 (se di durata superiore a 3 giorni) al presente Regolamento, e corredata della documentazione ivi indicata.

## Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee al di sopra dei livelli di zona, è

consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

### Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di:

- -70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 24.00, nelle aree individuate nel Piano di Classificazione Acustica;
- -70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, nelle restanti aree.

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti e secondo quanto previsto dalla D.D.G. (Delibera Direttore Generale) ARPAV n. 3 del 29.01.2008.

Le iniziative di cui al presente articolo sono sempre autorizzate in deroga a condizione che la durata non concorra al superamento del limite di 30 giorni nel corso dell'anno solare.

### 8.3 Spettacoli pirotecnici

Le manifestazioni che prevedono lo svolgimento di spettacoli di fuochi artificiali, sia a terra che aerei, sono soggetti al rilascio di deroga semplificata ai sensi e con le modalità del presente articolo 8, fatta eccezione per le feste e manifestazioni patrociniate dall'Amministrazione Comunale che si intendono autorizzate con la concessione del patrocinio.

### Orari

Gli spettacoli pirotecnici debbono comunque aver termine entro le ore 23.30

### Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali.

### Art 9. Dergoghe ordinarie

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel presente regolamento (art. 8), dovrà indirizzare all'Ufficio Tecnico del Comune di Battaglia Terme specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, secondo l'Allegato 7.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata anche per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto se ubicate in aree diverse da quelle indicate nel Piano di Classificazione acustica, qualora la durata sia superiore ai tre giorni.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detti allegati.

Il Responsabile dell'Ufficio, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere del Sindaco autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.



## **TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

### **Art 10. Allarmi acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti.

I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

### **Art 11. Pubblicità fonica**

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00.

### **Art 12. Altre attività**

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi ed altre attività simili svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- Dalle ore 6 alle ore 21 nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno;
- Dalle ore 7 alle ore 21 nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Fatti salvi i traslochi, le altre attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

Le macchine utilizzate per le attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

## **TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art 13. Misure e controlli.**

Tutte le misure devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art. 2 comma 5 della Legge 447/1995. Tutti i valori devono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal DM 16/03/1998 e dalla D.D.G. (Delibera Direttore Generale) ARPAV n. 3 del 29.01.2008. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAV, nell'ambito delle rispettive competenze.

### **Art 14. Sanzioni**

Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione e/o autorizzazione comunale prevista dal presente Regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura indicata dalla vigente normativa; alla stessa sanzione soggiace il titolare della deroga comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali.

Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione sopra prevista, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Sono soggette alla sanzione amministrativa, nella misura indicata dalla vigente normativa, le imprese

che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, il relativo piano di risanamento.

In assenza del piano di risanamento previsto all'art. 3 del presente Regolamento, il mancato adeguamento ai limiti di classe entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dello stesso articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura indicata dalla vigente normativa.

In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dal presente articolo, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

Le sanzioni previste ai precedenti commi qualora dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### Art 15. Allegati al Regolamento

Gli allegati al presente Regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto.

La loro modifica è sempre possibile con atto del Responsabile del Servizio.

#### Art 16. Sospensione e revoca autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ancorché autorizzati in deroga, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

#### Art 17. Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

#### Art 18. Sospensione e revoca autorizzazioni

Sino a quando la Regione non avrà provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 2 comma 7 della legge 26.10.1995, n. 447 si ritengono "tecnici competenti" i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della stessa legge n. 447/1995 e D.P.C.M. 31 marzo 1998.

#### Art 19. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.

## **ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

Allegato 1

(attività di carattere permanente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORI ETA'

(art. 5 del Regolamento Comunale delle attività rumorose) resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
del COMUNE DI BATTAGLIA TERME.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specif.) \_\_\_\_\_

della impresa : \_\_\_\_\_

(nome ditta)

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

D I C H I A R A

che nello svolgimento dell'attività di \_\_\_\_\_

ubicata in via/piazza \_\_\_\_\_

non verrà fatto uso di :

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- Estrattori di aria
- Impianto di diffusione sonora (l'esclusione va dichiarata solo per i pubblici esercizi ed i circoli privati);
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività e pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Data, \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Allegato 2  
(cantieri con durata non superiore ai 5 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(art. 8 del Regolamento Comunale delle attività rumorose)

Al Responsabile dell'Ufficio Ambiente  
del COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della ditta: \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8 del Reg. Comunale delle attività rumorose  
che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale.  
Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 3

(cantieri con durata superiore ai 5 giorni ed inferiore a 20 giorni)

DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(art. 8 del Regolamento Comunale delle attività rumorose)

Al Responsabile dell'Ufficio Ambiente  
del COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te titolare o altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 8 del Reg. Comunale delle attività rumorose  
che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente disturbate ;
2. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
3. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92);
4. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

I documenti indicati ai punti 2), 3) e 4) dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 31 marzo 1998 e dalla D.D.G. (Delibera Direttore Generale) ARPAV n. 3 del 29.01.2008.

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 4

(manifestazioni all'interno delle aree individuate per manifestazioni temporanee)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(art. 8 del Regolamento Comunale delle attività rumorose)

Al Responsabile dell'Ufficio Ambiente  
del COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: \_\_\_\_\_  
dell'associazione : \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 8 del Reg. Comunale delle attività rumorose  
che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale e le indicazioni contenute nel Regolamento di gestione dell'area.

Data: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 5

(manifestazioni al di fuori delle aree individuate per manifestazioni temporanee  
e di durata non superiore a 3 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(art. 8 del Regolamento Comunale delle attività rumorose)

Al Responsabile dell'Ufficio Ambiente  
del COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: \_\_\_\_\_  
dell'associazione : \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 8 del Reg. Comunale delle attività rumorose  
che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga.

Data: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 6

(manifestazioni al di fuori delle aree individuate per manifestazioni temporanee  
e di durata superiore a 3 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(art. 8 del Regolamento Comunale delle attività rumorose)

Al Responsabile dell'Ufficio Ambiente  
del COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: \_\_\_\_\_  
dell'associazione : \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 8 del Reg. Comunale delle attività rumorose  
che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente disturbate ;
2. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Il documento indicato al punti 2) dovrà essere redatto da un tecnico competente.

Data: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art . 38 DPR 445/00)



ALLEGATO 7  
(domanda di deroga ordinaria)

DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(art. 9 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Responsabile dell'Ufficio Ambiente  
del COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: \_\_\_\_\_  
dell'associazione : \_\_\_\_\_  
sedelegale: \_\_\_\_\_

C H I E D E

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_

da ubicarsi in area diversa da quelle espressamente individuate nel Piano di classificazione acustica e con durata superiore a 3 gg. in deroga a limiti ed orari definiti dal Regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addett o allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).